



COMUNE DI BARENGO

C.A.P. 28015
PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE

N. 64 DEL 15-12-2015

SEGRETARIO COMUNALE

ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE, POLIZIA MUNICIPALE
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT, E ALTRI IMPIANTI
SERVIZIO NECROSCOPICO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA, COMMERCIO
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI
ISTRUZIONE ELEMENTARE, ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA.
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES, TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
GESTIONE ENTRATE TRIBUTAR. E SERV. FISCALI

OGGETTO: RIMBORSI I.M.U. 2012. INDEBITAMENTE VERSATA SU ISTANZA DEI CONTRIBUENTI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

RICHIAMATA

- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 18.06.2012 avente all'oggetto "Imposta Municipale Propria -Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2012"
- la deliberazione di Consiglio Comunale n° 18 del 06.07.2012 avente all'oggetto: "Determinazione valore venale minimo aree edificabili ai fini dell'IMU - Anno 2012."
- La deliberazione di Consiglio Comunale n° 23 del 31.07.2014 avente all'oggetto: "Approvazione del Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta comunale propria (I.M.U.)"

VISTA la risoluzione n. 2/DF del 13/12/2012, Prot. n. 27608/2012, con la quale il Ministero dell'Economia e della Finanze, ad oggetto " *Imposta Municipale Propria (IMU). Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. Quesito.*", chiarisce che eventuali rimborsi sono dovuti dal Comune, con successive regolazioni finanziarie tra il Comune e lo Stato, e per quanto riguarda la richiesta di rimborso relativa alla quota d'imposta erroneamente versata allo Stato, essa va, comunque, presentata al Comune cui corrisponde il codice ente indicato nel modello di versamento. Al Comune compete l'istruttoria

per la verifica del diritto al rimborso ma rimanda a successive istruzioni ministeriali in merito alla liquidazione delle somme a rimborso.

VISTI i commi dal 722 al 727 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) :

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. (195)

(195) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

Comma 723

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all' articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . (196)

(196) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

Comma 724

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell' articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007 , pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725 . (197)

(197) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

Comma 725

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all' articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . (198)

(198) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

Comma 726

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. (199)

(199) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' art. 1, comma 4, D.L. 6 marzo 2014, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 .

Comma 727

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario.

Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all' articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 . (200)

(200) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma, vedi l' art. 1, comma 4, D.L.

RICHIAMATO l'originale comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201 del 06.12.2011 il quale testualmente recitava *"...Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"*

PRECISATO che il predetto comma 11 dell'art. 13 del D. L. 201/2011 è stato abrogato dall'art. 1 comma 380 lett. h) della L. 228/2012 a decorre dal 1° gennaio 2013;

DATO ATTO che l'IFEL precisa che l'abrogazione del comma 11 *"non determina effetti sull'attività di recupero evasione, posto che non rileva l'anno in cui viene notificato l'atto di accertamento ma solo l'anno d'imposta oggetto di accertamento e quindi le regole vigenti in quell'anno, in base al noto principio del tempus regit actum"*, tesi confermata nell'orientamento giurisdizionale che consente di sanzionare e recuperare tributi aboliti relativamente al periodo di vigenza, avendo la disposizione abrogativa portata innovativa (Cassazione 21168/08, 24991/06, 8717/03), altrimenti si giungerebbe alla conclusione di non poter più recuperare tributi oggi abrogati;

DATO ATTO quindi che in sede di verifica delle istanze pervenute le maggiore quote dovute di imposta a titolo di IMU si ritengono di spettanza del Comune;

DATO ATTO che sono pervenute al protocollo del Comune le seguenti istanze di rimborso:

- Prot. 4404/2012: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 4414/2012: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 4446/2012: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 4447/2012: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 4456/2012: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012

- Prot. 4527/2012: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 40/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 53/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 193/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 239/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 240/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 330/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012
- Prot. 331/2013: richiesta rimborso IMU versata in eccesso per l'anno 2012

PRECISATO che sono state analizzate le istanze pervenute ed è stato accertato il diritto ad ottenere il rimborso per le seguenti somme:

| Prot. | Contribuente | Imposta dovuta | Imposta versata | Imposta da rimborsare | Interessi | arrot. | Totale Rimborso |
|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 193/2013 | | 29,00 | 129,00 | 100,00 | 4,31 | -0,31 | 104,00 |
| 40/2013 | | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 2,42 | -0,42 | 44,00 |
| 4404/2012 | | 0,00 | 41,00 | 41,00 | 1,86 | 0,14 | 43,00 |
| 446/2012 | | 115,00 | 126,00 | 11,00 | 0,49 | -0,49 | 11,00 |
| 53/2013 | | 43,00 | 65,00 | 22,00 | 0,96 | 0,04 | 23,00 |
| 4456/2012 | | 22,00 | 37,00 | 15,00 | 0,68 | 0,32 | 16,00 |
| 330/2013 | | 128,00 | 234,00 | 106,00 | 4,55 | 0,45 | 111,00 |
| 4414/2012 | | 11,00 | 111,00 | 100,00 | 4,53 | 0,47 | 105,00 |
| 4447/2012 | | 76,00 | 126,00 | 50,00 | 2,25 | -0,25 | 52,00 |
| 4527/2012 | | 0,00 | 48,00 | 48,00 | 2,13 | -0,13 | 50,00 |
| 240/2013 | | 16,00 | 116,00 | 100,00 | 4,34 | -0,34 | 104,00 |
| 239/2013 | | 175,00 | 275,00 | 100,00 | 4,30 | -0,30 | 104,00 |
| 331/2013 | | 128,00 | 234,00 | 106,00 | 4,51 | 0,49 | 111,00 |
| | TOTALI | 743,00 | 1.584,00 | 841,00 | 37,33 | -0,33 | 878,00 |

RITENUTO di accogliere le istanze sopraelencate e pervenute al protocollo dell'ente ;

D E T E R M I N A

- 1) Di accogliere le istanze di rimborso IMU sopraelencate relative all'I.M.U. 2012 per un importo complessivo di € 841,00+ € 37,00 per interessi, determinato come dettagliatamente specificato in premessa;
- 2) Di impegnare l'importo complessivo di € 878,00 all'intervento n° 1.01.04.08/202 del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore dei contribuenti che hanno presentato le istanze di rimborso sopraelencate;
- 4) Di autorizzare il Responsabile del Servizio a liquidare e pagare le somme elencate in premessa in base alle modalità che verranno comunicate dai contribuenti;
- 5) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
f.to Gugliotta Dott. Michele

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario dichiara di aver ricevuto in data 15/12/2015 la presente determinazione.

Il Responsabile Ufficio Finanziario
f.to Cavallini Rag. Cinzia

Visto per regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D. Lgs. 267/2000

Imp. n° 297 dal punto a al punto 13 su Int. 1.01.04.08/202

Li, 15.12.2015

Responsabile Ufficio Ragioneria
f.to Cavallini Rag. Cinzia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 9 Reg. pubbl.

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto in data odierna la presente determinazione e di averla pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li, 18.01.2015

Il Funzionario delegato
f.to Carnevali Rag. Rosangela

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 18.01.2015

Il Responsabile del Servizio
Gugliotta Dott. Michele

(1) Per la copia scrivere firmato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Barengo. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line